



COMUNE DI GRANTORTO  
PROVINCIA DI PADOVA

---

**Oggetto:** Legge regionale 13 agosto 2004 n. 15 *“Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”* art. 10 comma 7  
RICOGNIZIONE PARCHI COMMERCIALI

AL SEGRETARIO COMUNALE  
SEDE

In riferimento a quanto disposto dall’art. 10 comma 7<sup>1</sup> della legge regionale 13.08.2004 n. 15 e:

- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3866/2004 nella quale viene stabilito che i Comuni, entro il termine di 120 giorni dalla deliberazione di giunta Regionale che definisce i criteri per l’individuazione dei parchi commerciale, approvano, un provvedimento ricognitivo volto a verificare l’esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciale aventi le caratteristiche di parco commerciale, come definito al comma 1 dell’art. 10<sup>2</sup>
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 670 del 4 marzo 2005 con la quale sono stati determinati i criteri per l’individuazione dei parchi commerciali
- Considerato che per può definirsi, secondo l’allegato “A” della citata deliberazione di Giunta Regionale 640/2005, parco commerciale la presenza di almeno tre esercizi commerciale la cui somma metrica delle rispettive superfici di vendita risulti superiore al limite dimensionale massimo previsto per le medie strutture di vendita (1.500 mq per i comuni inferiori a 10.000 abitanti)
- A seguito di ricognizione sul territorio e verificate le rispettive licenze/autorizzazioni commerciali rilasciate

SI CERIFICA

Che nel Comune di Grantorto non esistono complessi o insieme di unità commerciali che abbiano le caratteristiche tali da poter essere dichiarati PARCHI COMMERCIALI secondo quanto stabilito dai criteri approvati dalla G.R.V. con deliberazione n. 640/2005 esplicitati nell’allegato “A”

Grantorto:  
Protocollo:



DOTT. ARCH. BORDIGNON ANDREA  
RESPONSABILE AREA TECNICA

---

<sup>1</sup> Entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i comuni approvano un provvedimento ricognitivo volto a verificare l’esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale ai sensi del comma 2. Copia del provvedimento va inviato alla provincia di appartenenza e alla struttura regionale competente in materia di commercio.

<sup>2</sup> Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l’intero traffico generato da tutto il complesso.